



TRIBUNALE DI NOVARA

Il Tribunale di Novara, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati

dott. Filippo Lamanna

Presidente

dott. Nicola Tritta

Giudice

dott.ssa Simona Delle Site

Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso con cui _____ nella qualità di titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola _____ proposto una domanda di concordato *ex art.161, comma 6, l.fall.*, riservandosi di depositare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

visto il decreto pronunciato il 5.9.2019 e depositato il 9.9.2019, con il quale il Tribunale - letto l'art. 161, comma 6, l.fall. e rilevato, quanto alla documentazione allegata a corredo della domanda *sub iudice*, che: a) il ricorrente aveva depositato esclusivamente la "*situazione patrimoniale al 31 luglio 2019*"; b) tale documento non poteva considerarsi sufficiente ed equipollente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi richiesti dalla disposizione normativa, in assenza del deposito delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali; c) in sede di ricorso l'imprenditore ha dedotto che in data 5.6.2019 Banco Desio S.p.A. ha iscritto ipoteca su un'immobile di cui egli è proprietario; tuttavia, tale creditore non risulta ricompreso nell'elenco nominativo dei creditori, allegato alla domanda - ha assegnato al ricorrente termine di giorni dieci per integrare la documentazione versata agli atti del fascicolo e chiarire le ragioni della mancata inclusione di Banco Desio S.p.A. nell'elenco nominativo dei creditori;

letta la memoria depositata in data 17.09.2019 ed esaminati i documenti allegati;

ritenuto che ricorrano i presupposti per la pronuncia di inammissibilità del ricorso per le ragioni di seguito esplicitate:

a) il ricorrente, imprenditore individuale come tale non obbligato alla redazione dei bilanci, non ha depositato né le scritture contabili obbligatorie, né le dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi precedenti al deposito del ricorso;

b) i bilanci dimessi dal sig. Sottini e dallo stesso elaborati in epoca successiva al decreto del Tribunale del 5.9.2019, non danno garanzia di attendibilità, non essendo possibile stabilire la loro conformità alle scritture contabili obbligatorie e alle dichiarazioni dei redditi - documenti, questi, non depositati dal ricorrente, nonostante l'invito del Collegio -;

c) circa la omessa indicazione tra i creditori della società Banco Desio S.p.A., si osserva che con riferimento all'imprenditore individuale non può distinguersi tra debiti personali e debiti contratti nell'esercizio dell'attività d'impresa, posto che l'ordinamento giuridico non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni assunte; in altri termini, la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. è generale, in quanto relativa a tutte le obbligazioni presenti e future contratte dal debitore, il quale è impegnato con tutto il suo patrimonio, aziendale e personale, senza che abbiano rilievo alcuno l'origine dei debiti o la categoria dei creditori;

d) stante il mancato rispetto dell'art. 161, co.6, l. fall., non può concedersi al ricorrente il termine richiesto ai fini del deposito della proposta di concordato preventivo con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo della suddetta disposizione;

p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso.

Si comunichi.

Novara, 24.10.2019

Il Presidente
dott. Filippo Lamanna